Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72 — **Roma - Martedì, 29 dicembre 1931 - Anno X** — **Numero 299**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9: Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6: Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi, Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1835.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1931, n. 1543.

Reparto del patrimonio e sistemazione dei rapporti finanziari fra il comune di Mussolinia di Sardegna e quelli di Terralba ed Oristano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 dicembre 1930, n. 1869, con cui è stato costituito il comune di Mussolinia di Sardegna con parti di territorio staccate dai comuni di Terralba e di Oristano;

Veduti i progetti di reparto del patrimonio e di sistemazione dei rapporti finanziari, predisposti dal commissario prefettizio incaricato della temporanea amministrazione del comune di Mussolinia di Sardegna e approvati dai commissari prefettizi preposti alle amministrazioni dei comuni di Terralba e di Oristano rispettivamente con deliberazioni 17 e 22 luglio 1931;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Cagliari in adunanza 23 luglio 1931 e dal Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 24 novembre 1931;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al reparto del patrimonio e alla sistemazione dei rapporti finanziari fra il comune di Mussolinia di Sardegna e quelli di Terralba e Oristano sarà provveduto in conformità dei progetti surriferiti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1836**.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1545**.

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2131, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1879;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Dopo l'art. 25 sono inseriti il seguente nuovo titolo V concernente il « corso di specializzazione in industria gasistica » e i dodici articoli che lo costituiscono e in conseguenza s'intende spostata la numerazione del titolo e degli articoli successivi:

« Art. 26. — È istituito un corso di specializzazione in industria gasistica, per lo svolgimento del quale la Scuola si varrà anche della organizzazione della Scuola di chimica industriale di Bologna.

Art. 27. — Possono iscriversi a detto corso i laureati in ingegneria civile ed industriale, in chimica industriale e in chimica pura.

Art. 28. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) Tecnologia chimica del calore e dei combustibili;

b) Analisi dei combustibili. Economia e controllo chimico della combustione;

c) Chimica della fabbricazione del gas. Prodotti secondari della industria del gas e loro applicazioni;

d) Tecnologia della fabbricazione e della distribuzione del gas (forni, macchinario, impianti, gasometri, condotte, contatori);

e) Gestione amministrativa delle aziende del gas.

Le materie sono insegnate, oltre che con lezioni, con esercitazioni di laboratorio e con visite ad impianti.

Art. 29. — Gl'insegnamenti sono affidati, anno per anno, per incarico dal Consiglio d'amministrazione della Scuola, su proposta del Consiglio dei professori.

Per gl'insegnamenti d'indole chimica la proposta del Consiglio dei professori della Scuola avviene dopo sentito il Consiglio dei professori della Scuola di chimica industriale.

Art. 30. — La durata del corso è semestrale. Gl'insegnamenti teorici e pratici si svolgeranno presso la R. Scuola d'ingegneria, la R. Scuola di chimica industriale e nei laboratori che enti industriali della città potranno mettere a disposizione.

Art. 31. — Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate in forma legale al direttore della Scuola non oltre il 1° gennaio; ad esse dovrà essere allegato il certificato della laurea ottenuta.

Art. 32. — La tassa d'iscrizione al corso è di L. 250. La tassa per le prove di profitto è di L. 50.

Art. 33. — Gl'iscritti al corso, in seguito a regolare frequenza, saranno ammessi a sostenere esami sulle materie insegnate.

Art. 34. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore della Scuola d'ingegneria, sentito il direttore della R. Scuola di chimica industriale. Il commissario, che per giustificate ragioni non possa prendere parte all'esame, sarà sostituito a cura del direttore della Scuola d'ingegneria, o, in sua assenza, dal presidente della commissione.

Art. 35. — Agl'iscritti, qualora abbiano sostenute le prove finali con esito favorevole, verrà rilasciato un certificato attestante la specifica competenza acquisita nella industria gasistica.

Art. 36. — La R. Scuola d'ingegneria, per la migliore organizzazione ed il funzionamento del corso di specializzazione, si varrà del concorso di enti e di privati, i quali intendano contribuire temporaneamente o stabilmente all'attuazione dei fini che il corso si propone.

Art. 37. — Per le norme e disposizioni relative alla disciplina, agli esami ecc. si fa riferimento, in quanto sono applicabili, a quelle del presente statuto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1837**.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1546**.

Modifiche allo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Scuola di chimica industriale di Bologna, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2066, e modificato con Regio decreto 30 ottobre 1930, numero 1770;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Scuola di chimica industriale predetta;

Veduti gli art. 1, 80 e 86 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Scuola di chimica industriale di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Dopo l'art. 16 è inserito il nuovo titolo III concernente il « corso di specializzazione in industria gasistica », con il seguente articolo 17:

« Presso la Scuola funziona, in cooperazione con la R. Scuola d'ingegneria di Bologna, un corso di specializzazione in industria gasistica, le cui norme sono contenute nello statuto della Scuola d'ingegneria predetta ».

In conseguenza dell'aggiunzione del titolo e dell'articolo predetti, è modificata la numerazione del titolo III e degli articoli dal 17 al 23.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1838.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1931, n. 1547.

Modifiche al piano regolatore e di ampliamento di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il piano regolatore e d'ampliamento di Firenze approvato con R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170;

Vista la domanda 13 giugno 1930-IX presentata dal podestà di Firenze per ottenere che sia approvata una modificazione del dett piano, intesa a ridurre la superficie del parco fra le vie Bellariva, Aretina, Casaccia e il fiume Arno, mediante arretramento del suo limite ovest, su di una linea pressochè parallela alla precedente, e distante da quella circa cento metri, e facendo altresì luogo alla costruzione di una nuova strada marginale della larghezza di metri sedici, fra via Aretina e l'Arno;

Ritenuto che il procedimento seguìto è regolare e che durante le pubblicazioni non fu presentato reclamo di sorta;

Considerato che tale proposta di modifiche ha per intento da una parte la notevole economia di costose espropriazioni e dall'altra la percezione di rilevanti contributi di privati proprietari avvantaggiati, senza venir meno alle esigenze estetiche ed igieniche che colla costruzione del parco si intendono conseguire;

Visti gli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la modificazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Firenze, giusta progetto compilato dal Comune, costituito da una planimetria in iscala 1:1250 e da un elenco dei beni interessati da detta variante.

Sono altresì approvati i relativi piani parcellari della zona, quali risultano dalla planimetria e dall'elenco su detti.

Per l'attuazione della variante rimane fermo il termine stabilito per il piano regolatore originario.

I detti documenti saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 89. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1839.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1931, n. 1562.

Provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il testo di legge sulla tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, determinante nuove aliquote in materia di tassa di scambio;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare alcuni provvedimenti in materia di tassa di scambio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TASSA DI SCAMBIO.

Acque gassose e minerali artificiali.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1932 la tassa di scambio sulle acque gassose e sulle acque minerali artificiali da tavola di produzione nazionale è dovuta una volta tanto, in via d'abbonamento, dai fabbricanti e dai possessori di apparecchi da banco per la fabbricazione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, mediante la corresponsione del canone fisso annuo determinato nelle tabelle seguenti:

TABELLA A. — *Fabbriche.*

Classi di Comuni (art. 11 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	FABBRICHE	Canone annuo di tassa di scambio per singola fabbrica
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti).	1) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) superiore a L. 40.000	25.000
	2) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) da oltre L. 20.000 a L. 40.000	18.000
	3) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) da oltre L. 12.000 a L. 20.000	10.000
	4) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) da oltre L. 8000 a L. 12.000	7.000
	5) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) non superiore a L. 8000	5.000
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti).	1) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) superiore a L. 25.000 .	15.000
	2) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) da oltre L. 15.000 a L. 25.000	10.000
	3) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) da oltre L. 8000 a L. 15.000	6.500
	4) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) non superiore a L. 8000	4.000
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti).	1) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) superiore a L. 10.000 .	6.000
	2) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) da oltre L. 4000 a L. 10.000	3.500
	3) Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria B) non superiore a a L. 4000	2.500
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti).	Fabbriche in genere	1.500
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti).	Id.	1.000
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti).	Id.	500
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti).	Id.	300
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti).	Id.	250
CLASSE I con popolazione sino a 5.000 abitanti).	Id.	200

TABELLA B. — *Apparecchi da banco.*

Classi di Comuni (art. 11 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	Esercizi aventi apparecchi da banco	Canone annuo di tassa di scambio per singolo esercizio
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti).	1) Esercizi extra o di lusso	1.800
	2) Id. di 1ª categoria	1.200
	3) Id. di altre categorie	600
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti).	1) Esercizi extra o di lusso	1.200
	2) Id. di 1ª categoria	600
	3) Id. di altre categorie	450
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti).	1) Esercizi extra o di lusso	600
	2) Id. di 1ª categoria	450
	3) Id. di altre categorie	300
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco	300
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti).	Id.	240
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti).	Id.	120
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti).	Id.	60
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti).	Id.	50
CLASSE I (con popolazione sino a 5.000 abitanti).	Id.	30

Art. 2.

Agli effetti del precedente art. 1 è fatto obbligo ai fabbricanti di acque gassose e di acque minerali artificiali ed agli esercenti aventi apparecchi da banco per la produzione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, di esibire al competente ufficio del registro, entro il 31 gennaio 1932, apposita dichiarazione indicante:

a) per le fabbriche: la ditta o la ragione sociale, la sede della fabbrica, la data di apertura della medesima;

b) per gli esercizi: la ditta o la ragione sociale, la sede dell'esercizio, la data di acquisto degli apparecchi da banco.

Per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali poste in Comuni di classe *A*, *B* e *C*, la dichiarazione di cui alla precedente lett. *a*) deve essere corredata di un certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito netto definitivo accertato in categoria *B* per ciascuna fabbrica agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Gli uffici distrettuali delle imposte, in caso di redditi non accertati o non ancora definiti, devono farne analoga dichiarazione, indicando, se del caso, il reddito proposto o rettificato d'ufficio.

Il rilascio del detto certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte è esente da ogni spesa.

Per gli esercizi aventi apparecchi da banco, posti in Comuni di classe *A*, *B* e *C*, la dichiarazione di cui sopra deve essere corredata di un certificato della competente autorità comunale, attestante la categoria cui è assegnato l'esercizio, giusta la classificazione dei pubblici esercizi ai fini dell'applicazione dei prezzi di vendita.

Art. 3.

Nel caso di nuove fabbriche e di esercizi che inizino la loro attività durante l'anno, la dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere presentata, per le fabbriche, entro un mese dall'apertura della fabbrica e, per gli esercizi, entro un mese dall'acquisto degli apparecchi da banco.

Art. 4.

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del reddito della categoria *B* di ricchezza mobile per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali, con sede in Comuni di classe *A*, *B* e *C*, e le eventuali assegnazioni a categoria superiore o inferiore degli esercizi aventi apparecchi da banco, posti nei Comuni medesimi, vengono accertate d'ufficio presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette e presso le competenti autorità comunali, a cura degli uffici del registro.

Corrispondentemente a tali variazioni gli uffici del registro rettificano la quota fissa di tassa di scambio, liquidando le eventuali differenze.

Tale liquidazione a conguaglio è notificata al contribuente, con invito a pagare l'eventuale supplemento di tassa entro 20 giorni dalla detta notifica.

Decorso tale termine, il supplemento di tassa si rende definitivo ed immediatamente esigibile.

Ove da tale conguaglio risulti che il fabbricante o l'esercente abbia corrisposto per un determinato periodo di tempo un canone superiore al dovuto, l'eccedenza si imputa sui pagamenti successivi.

Art. 5.

Per i Comuni assegnati, a norma dell'art. 11 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, alle classi *A*, *B* e *C*, nei quali non sia in vigore una classificazione dei pubblici esercizi, l'intendente di finanza provvede a tale classificazione, d'intesa con le autorità comunali e con le Federazioni fasciste dei commercianti, entro il 28 febbraio 1932, ai fini della determinazione del canone annuo di tassa di scambio da corrispondersi dai possessori di apparecchi da banco per la produzione e distribuzione delle acque gassose e minerali artificiali.

Art. 6.

Per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali, con sede in Comuni di classe *A*, *B* e *C*, non assoggettate ad imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B*, gli uffici del registro, dopo opportuni accertamenti, determinano d'ufficio il canone annuo di tassa di scambio da corrispondersi da ciascuna fabbrica a norma del precedente art. 1, fino a quando in confronto della stessa non sia stato accertato in via definitiva, agli effetti della imposta di ricchezza, il reddito derivante dalla propria attività industriale.

Il canone di tassa così determinato e notificato al contribuente, diventa definitivo ove questi, entro venti giorni dalla data di notificazione, non ne chieda la revisione all'intendente di finanza competente.

L'intendente di finanza determina inappellabilmente l'ammontare del canone annuo da corrispondersi dal fabbricante a norma del presente articolo.

Art. 7.

Ai fini della riscossione del tributo, il canone annuo di tassa di scambio di cui all'art. 1 del presente decreto, determinato in via definitiva dagli uffici del registro in base alle dichiarazioni dei contribuenti, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è notificato ai contribuenti stessi con invito a stipulare la relativa convenzione d'abbonamento nel termine perentorio di giorni venti dalla detta notificazione.

Qualora nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione, la tassa fissa determinata dall'ufficio del registro si rende immediatamente esigibile in unica soluzione.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la dichiarazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, gli uffici del registro, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 10, accertano e liquidano d'ufficio il canone annuo di tassa, notificandolo al contribuente a norma delle disposizioni di cui sopra.

Art. 8.

Il canone di tassa d'importo non superiore a L. 300 deve essere versato all'ufficio del registro in unica soluzione nel termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di abbonamento.

Per i canoni d'importo superiore alle L. 300, il pagamento può essere effettuato dal contribuente in sei rate, giusta le norme di cui al secondo comma dell'art. 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Nel caso di fabbriche di acque gassose o di esercizi con apparecchi da banco, situati in Comuni dove non hanno sede gli uffici del registro, può prescindersi dalla stipulazione della convenzione, qualora il contribuente, entro venti giorni dalla notificazione del canone di tassa determinato a suo carico dal competente ufficio, ne effettui il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale.

Art. 9.

Le acque gassose e minerali artificiali provenienti dall'estero sono soggette alla tassa di scambio, che è riscossa, una volta tanto, dalle dogane in modo virtuale, al momento della importazione, in misura corrispondente alla tassa imposta sul prodotto nazionale.

Fino a che resteranno in vigore le tabelle di cui all'art. 1, tale tassa è riscossa nella misura unica di L. 25 per cento del valore o prezzo dei detti prodotti importati.

Art. 10.

Per l'omessa o ritardata dichiarazione prescritta dai precedenti articoli 2 e 3, i fabbricanti e gli esercenti incorrono nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Art. 11.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di variare il canone di tassa fissa annuale di cui alle tabelle *A* e *B* del precedente art. 1 nonchè i criteri di riferimento e di determinazione del canone stesso e, in relazione, anche la tassa di cui all'art. 9.

Art. 12.

Le note, conti, fatture e quietanze che siano rilasciati per gli scambi nel Regno delle acque gassose e minerali artificiali, tanto di produzione nazionale come d'importazione, sono esenti sia da tassa di scambio che da quella ordinaria di bollo.

Sui detti documenti, peraltro, che siano rilasciati dai fabbricanti nazionali, devono essere indicati, con apposito timbro, la denominazione, la sede della ditta abbonata e l'ufficio del registro presso cui il canone annuo d'abbonamento alla tassa di scambio è corrisposto.

Acque minerali naturali.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1932, la tassa di scambio di cui all'art. 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, per quanto riguarda gli scambi, tanto nel Regno che d'importazione, aventi per oggetto acque minerali naturali da tavola, è stabilita, per ciascuno scambio, nella misura seguente:

Scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire, L. 1.

Scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire, L. 2,50.

Scambi superiori a L. 1000: per ogni cento lire o frazione di cento lire, L. 5.

Importazioni.

Art. 14.

È data facoltà al Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per le corporazioni di determinare speciali aliquote di tassa di scambio da applicare, a titolo di reciprocità di trattamento, alla importazione nel Regno di merci provenienti da Paesi che, nell'applicazione di analoga tassa, assoggettino i prodotti italiani, importati nei rispettivi territori, in maniera diversa e più onerosa che non i similari prodotti nazionali.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1932.

Rimangono senza effetto le disposizioni in materia di tassa di scambio contrarie al presente decreto.
Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate norme, aventi carattere obbligatorio, per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 104. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1840.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. 1548.

Modificazione del nome del Regio dragamine « Cotrone » in quello di « Crotone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 4 giugno 1925 che cambiava il nome del dragamine « Abastro » in quello di « Cotrone »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nome del Regio dragamine « Cotrone » è modificato in quello di « Crotone ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato ala Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1841.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1555.

Provvedimenti per i titolari di rendite d'infortunio già a carico d'Istituti austro-ungarici di previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alle convenzioni stipulate a Vienna tra l'Italia e l'Austria pel riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per i titolari di rendite di infortunio sul lavoro già a carico degli Istituti austro-ungarici di previdenza sociale aventi sede al di là della linea di armistizio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni, di concerto col Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato a favore dei cittadini italiani il pagamento delle rendite d'infortunio sul lavoro liquidate dagli Istituti di previdenza sociale ripartiti a mente dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano con le convenzioni stipulate a Vienna e rese esecutive col R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, e cioè:

1. Istituto di assicurazione infortuni del Consorzio delle ferrovie austriache;
2. Istituto di assicurazione infortuni dei minatori;
3. Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Salisburgo;
4. Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Gratz.

La detta autorizzazione si estende ai cittadini italiani titolari di rendite d'infortunio liquidate dalla Cassa infortuni regnicolare di Budapest.
Le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 1° settembre 1920, n. 1284, 27 ottobre 1924, n. 1756, 3 gennaio 1926, n. 21, si intendono sostituite da quelle di questo decreto.
I pagamenti saranno eseguiti dalla Cassa nazionale infortuni con sede in Roma per i cittadini aventi domicilio nelle vecchie provincie, nella Venezia Tridentina e nella città di Fiume e dall'Istituto nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro con sede in Trieste, per i cittadini italiani domiciliati nella Venezia Giulia e nella provincia di Zara, ed avranno decorrenza dalla data in cui fu sospesa dagli Istituti infortuni superiormente indicati la corresponsione delle rendite già assegnate. Sarà tenuto conto delle somme già corrisposte in base ai decreti menzionati nel secondo comma di questo articolo e delle condizioni previste negli accordi internazionali succitati.
Il ragguaglio della corona austro-ungarica con la lira per le rendite di infortunio di cui si tratta è stabilito come segue:

sino al 9 aprile 1919, al 40 per cento;
dal 10 aprile 1919 al 12 marzo 1923, al 60 per cento;
dal 13 marzo 1923 al 31 marzo 1923, all'80 per cento;
dal 1° aprile 1923 in poi, al 100 per cento.

Per quanto riguarda l'Istituto regnicolare di Budapest il ragguaglio è fissato a 22 centesimi di lira per ogni corona fino al 31 maggio 1923, mentre dal 1° giugno 1923 è portato al 100 per cento.
Le somme già pagate agli aventi diritto a ragguagli diversi da quelli suindicati non dànno luogo a ricupero e reciprocamente ad eventuali ripetizioni.

Art. 2.

La Cassa nazionale infortuni e l'Istituto nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Trieste provvederanno alla revisione di tutte le rendite d'infortunio considerate in questo decreto.
Il Ministro per le finanze, con suo decreto emanato di concerto col Ministro per le corporazioni, potrà autorizzare gli

Istituti predetti a pagare, su richiesta del titolare delle rendite, in luogo delle rendite non superiori al 30 per cento della rendita per invalidità totale, una somma per una volta tanto a transazione definitiva di ogni diritto proprio e di riversibilità a qualsiasi titolo.

La revisione e la tacitazione delle rendite saranno effettuate secondo le norme previste dalle leggi in base alle quali furono assegnate le rendite stesse.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si estendono ai cittadini stranieri aventi diritto a rendite d'infortunio ad essi liquidate dagli Istituti di previdenza sociale indicati negli articoli stessi, sempre quando tali rendite, in base alle convenzioni internazionali citate nell'art. 1 di questo decreto, siano state poste a carico dell'Italia e lo Stato di cui sono sudditi i beneficiari paghi ai cittadini italiani le rendite di infortunio poste a carico degli Istituti siti nel suo territorio.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli adempimenti di cui nel presente decreto la Cassa nazionale infortuni e l'Istituto nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro di Trieste saranno rimborsati, dal Ministero delle finanze, delle somme pagate per le rendite di infortunio, gli arretrati e le capitalizzazioni autorizzate.

Sarà altresì corrisposto ai cennati Istituti dal Ministero predetto l'interesse legale del 4 per cento sulle somme pagate dalla data di ogni pagamento a quella del mandato di rimborso ed un compenso del 4 per cento per spese di amministrazione e tecniche ragguagliato all'ammontare annuo delle rendite normali vigenti al 30 giugno di ciascun anno.

Le attività degli Istituti di previdenza sociale dell'ex Monarchia austro-ungarica indicati nell'art. 1 di questo decreto, assegnate all'Italia, restano definitivamente a disposizione del Ministero delle finanze.

La Cassa nazionale infortuni e l'Istituto nazionale di assicurazione predetto cureranno per conto dello Stato il ricupero dei premi di assicurazione arretrati in quanto vengono assegnati all'Italia fra le attività degli Istituti ex austriaci.

Art. 5.

Decade da ogni diritto agli arretrati delle rendite d'infortunio disciplinate da questo decreto chi non ne domandi il pagamento ad uno dei due Istituti incaricati entro il termine di un anno dal giorno di pubblicazione di questo decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, se residente nel Regno, e di diciotto mesi, se residente nelle Colonie o all'Estero.

Le rate di rendite che non vengono riscosse entro un biennio dalla emissione dell'ordine di pagamento si prescrivono a favore dello Stato.

Art. 6.

È data facoltà al Ministro per le finanze di introdurre, con suoi decreti, nel bilancio del suo Ministero, le eventuali variazioni conseguenti pel pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 97. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1842.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1525.

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutuo soccorso fra agenti della città e circondario di Pordenone, con sede in Pordenone.

N. 1525. R. decreto 1° ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Società di mutuo soccorso fra agenti della città e circondario di Pordenone, con sede in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1843.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1529.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Michele Criscuoli fu Prisco », con sede in Pagani.

N. 1529. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Michele Criscuoli fu Prisco », con sede in Pagani (Salerno), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1844.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1530.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Castelrosso, frazione del comune di Chivasso.

N. 1530. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Castelrosso, frazione del comune di Chivasso (Torino), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1845.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1532.

Autorizzazione all'Istituto « Vittorio Emanuele II » per i fanciulli ciechi in Firenze ad accettare una eredità.

N. 1532. R. decreto 14 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Vittorio Emanuele II » per i fanciulli ciechi in Firenze viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal sig. Adriano Giusti fu Anacleto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1846.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1533.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi in Torino ad accettare una eredità.

N. 1533. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi in Torino viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a suo favore dalla signora Matilde Marino Craveri.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1847.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1534.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1534. R. decreto 14 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 3000 disposto a suo favore dalla signora Sofia Greppi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1848.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1535.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi in Torino ad accettare un lascito.

N. 1535. R. decreto 14 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi in Torino viene autorizzato ad accettare un lascito disposto a suo favore dalla signorina Francesca Maria Ermoglio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1849.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1531.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Angela Becchetti Paoletti », con sede in Pitelli, frazione del comune di La Spezia.

N. 1531. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Angela Becchetti Paoletti », con sede in Pitelli, frazione del comune di La Spezia, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 350 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gherbaz Mario di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gherbaz Mario di Giuseppe e di Anna Stuparich nato a Lussinpiccolo il 1° gennaio 1904 e residente a Lussinpiccolo, piazza Dante, di condizione capitano mercantile, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gherbaz in « Garbassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(9061)

N. 422 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gherm Antonio fu Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gherm Antonio fu Domenico e di Maria Giacometti, nato a Pola il 2 luglio 1886 e residente a Pola, di con-

dizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gherm in « Gherini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Siolis di Giovanni e di Maria Sponza nata a Rovigno il 3 settembre 1888 ed ai figli, nati a Pola: Elda, il 21 febbraio 1912; Mario, il 16 aprile 1919; Antonietta, il 3 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9062)

N. 421 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gherm Carlo fu Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gherm Carlo fu Domenico e di Maria Giacometti, nato a Pola il 20 febbraio 1903 e residente a Pola, via Nesazio n. 4, di condizione meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gherm in « Gherini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Margherita Poglianich di Domenico e di Giovanna Marin, nata a Lussinpiccolo il 6 ottobre 1904 ed al figlio Livio, nato a Pola il 17 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9063)

N. 419 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gherm Giovanni fu Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gherm Giovanni fu Domenico e di Maria Giacometti, nato a Pola il 25 febbraio 1901 e residente a Pola, via Inghilterra n. 49, di condizione meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gherm in « Gherini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Stefania Rusich di Giovanni e di Maria Logovich, nata a Pola il 2 giugno 1905 ed alla figlia Luciana nata a Pola il 21 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 7 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Pellegrino Carlo-Nicolò fu Paolo per conto di Curatolo Dorotea fu Salvatore, domic. in Marsala (Trapani) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 350, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 16 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Cultrera Gian Battista fu Gaetano, domiciliato in Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 con usufrutto — Rendita: L. 210, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10189)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 novembre 1931-X (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5.625.968.007,22	+ 1
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 1.771.857.871,65		— 23.730
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 641.235.511,36		—
		2.413.093.383,01	— 23.730
Riserva totale	L.	8.039.061.390,23	— 23.729
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1.772.798.105 —	—
Cassa	»	274.376.690,45	+ 5.453
Portafoglio su piazze italiane	»	3.828.157.093,41	+ 3.141
Effetti ricevuti per l'incasso	»	4.101.984,71	— 2.699
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.261.344.775,71		— 112.525
Anticipazioni su sete e bozzoli	» 161.838,65		—
		1.261.506.614,36	— 112.525
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1.376.990.005,56	— 103
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int.	»	121.863.100 —	— 27.587
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 24.994.894,69		— 133.054
altri	» 55.534.393,32		— 19.119
		80.529.288,01	— 152.173
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni	L.	369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni	»	200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici	»	183.016.648,25	+ 22
Istituto di liquidazioni	»	1.528.397.531,18	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 89.176.484,62		—
Impiego fondo pensioni	» 215.597.801,49		—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 961.850.920,16		+ 159.412
		1.699.017.977,32	+ 159.412
Spese	L.	142.123.150,92	+ 2.931
	L.	20.881.847.350,45	
Depositi in titoli e valori diversi	»	25.824.905.078,74	+ 271.385
	L.	46.706.752.429,19	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	273.000.120,89	— 1.206
TOTALE GENERALE	L.	46.979.752.550,08	

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 28 settembre 1931-IX).

Il governatore: AZZOLINI.

(6119)

D'ITALIA

Versato L. 300,000,000.

novembre 1931 X)

			DIFF.RENZE con la situazione al 10 novembre 1931-X (migliaia n lire)	
PASSIVO.				
Circolazione dei biglietti . . . . . L.		14.312.275.350 —	—	47.793
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		396.317.761,09	+	28.684
Depositi in conto corrente . . . . . »		1.380.991.838,72	+	204.477
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		16.389.584.949,81	+	185.368
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati . . . . . . »		47.629.610,77	+	1.480
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		2.166.166.768,69	+	144.545
Fondo estinzione Buoni Tesoro 1931 (art 5 R.D.L. 5 maggio 1931, n. 450) . . »		—	[illegible]	498.694
Istituto di liquidazioni - conto Titoli . . . . . . »		369.907.771,05		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto corrente . »		48.397.282,09		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto titoli. . »		121.863.100 —	—	27.587
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L.	90.207.144,98		+	154
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	606.116.082,12		+	24.778
		742.323.227,10	+	24.932
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		363.474.640,94	+	22,099
L.		20.881.847.350,45		
Depositanti . . . . »		25.824.905.078,74	+	271.385
L.		46.706.752.429,19		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		273.000.120,89	—	1.206
TOTALE GENERALE . . . L.		46.979.752.550,08		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49,05 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 39,31 %.

p. Il ragioniere generale: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	245950	5 —	Rispoli *Gaetana* di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, dom in Scala (Salerno) con usufrutto a Rispoli Michele fu Francesco, dom. in Scala (Salerno).	Rispoli *Gaetano* di Raffaele, minore ecc. come contro e con usufrutto come contro.
3,50 % » » »	458990 458991 458992 458993	87,50 87,50 87,50 87,50	Motta Eugenio, Motta Antonio, Motta Giuditta, Motta Carolina di Gaetano, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Buscale (Milano), con usufrutto vitalizio congiuntamente a Marconi Luigia fu Santo, ved. di Saini Andrea ed a Saini *Maddalena* fu Andrea *nubile*, dom. in Buscale (Milano)	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Marconi Luigia fu Santo, ved. di Saini Andrea ed a Saini *Elisa-Maddalena-Giovanna* fu Andrea, *moglie di Anduia Anselmo*, dom. come contro.
»	458994	87,50	Motta Adolfo fu Angelo, dom. in Milano; con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	224068	7 —	Gagliardi *Amalia-Stefanina* fu Giuseppe, moglie di Monti *Alberto*, dom. in Ferrera Erbognone (Pavia), vincolata.	Gagliardi *Stefanina-Maria* fu Giuseppe, moglie di Monti *Lazzaro-Carlo-Alberto*, dom. come contro, vincolate.
»	317693	119 —	Gagliardi Stefanina fu Giuseppe, moglie di Monti *Carlo-Albertò*, dom. in Cambio, frazione di Gambarana (Pavia) vincolata.	(come sopra)
» »	569950 646264	122,50 94,50	Passarello Antonino fu Vito, dom. in Mistretta (Messina).	Passarello Antonino, *minore sotto la p. p. della Saia Maria-Concetta fu Giuseppe, ved. di Passarello Vito*, dom. come contro.
Cons. 5 %	191096	470 —	Lapolla Ettore fu Emanuele, *minore sotto la p. p. della madre Pepe Paola-Maria fu Emanuele, ved.* Lapolla, dom. in Matera (Potenza); con usufr. vital. a Pepe Paola Maria fu Emanuele, ved. di Lapolla Emanuele, dom. in Matera (Potenza).	Lapolla Ettore fu Emanuele, dom. in Matera (Potenza), con usuf. vital. come contro.
» »	88948 97390	285 — 320 —	Balugani *Rita* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Trombi Vittorina fu Ercole ved. di Balugani Giuseppe, dom. in Modena.	Balugani *Maria-Rita* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 dicembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10119)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	418395	200 —	*Guggino* Caterina di Antonino, moglie di Guggino Baldassarre, dom. in Messina	*Assumma* Caterina-*Maria* di Antonino, moglie ecc. come contro.
»	254142	2.400 —	Dodero Federico, Giorgio e Marco fu Claudio, minori sotto la tutela di Pinelli Alessandro fu Tullio, dom in Torino; con usufrutto vital. a Lonis *Battistina* fu Daniele, nubile, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Lonis *Maria-Amatrice-Battistina*, ecc., come contro.
» »	52917 45063	80 — 170 —	Faggian *Augusto* fu Pietro, dom. in Venezia.	Faggian Augusto-*Vittorio-Emilio* fu Pietro, dom. in Venezia.
»	246622	125 —	Ollino Lucia fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Ambrogio Maria fu Giuseppe, ved. di Ollino Carlo, dom. in Mongardino (Alessandria).	Ollino Lucia fu *Domenico*-Carlo, minore ecc. come contro.
3,50 %	192823	70 —	Lanteri Maria di Francesco, moglie di *Gaglia* Pietro, dom. in Brigo Marittimo (Cuneo).	Lanteri *Meigh* o *Meihg* Maria fu Francesco, moglie di *Gaglio* Pietro, dom. come contro.
»	621543	52,50	Raiteri Luigi-*Domenico-Giovanni* fu Gaspare, minore sotto la p. p. della madre Piovano Maria-Teresa fu Domizio, dom. in Ivrea (Torino).	Raiteri Luigi-*Domizio-Germano* fu Gaspare ecc., come contro.
»	621544	52,50	Raiteri Maria-Natalina, moglie di Gregori Anselmo, Margherita nubile, Umberto-Carlo-Andrea e Luigi-*Domenico-Giovanni*, fratelli e sorelle fu Gaspare, eredi indivisi del loro padre, minori i due ultimi sotto la p. p. della madre Piovano Maria-Teresa.	Raiteri Maria-Natalina, moglie di Gregori Anselmo, Margherita nubile, Umberto-Carlo-Andrea e Luigi *Domizio-Germano* ecc. come contro.
»	346423	213,50	Bouvier *Erminia* fu *Giuseppe-Onorato*, moglie di Bianchetti Carlo-Gaetano, dom. in Torino.	Bouvier *Anna-Metilde* fu *Onorato*, moglie ecc. come contro.
»	258394	770 —	Bouvier Anna-Metilde-*Erminia* fu *Giuseppe-Onorato*, nubile, dom. in Torino, vincolata.	Bouvier Anna-Metilde fu *Onorato*, nubile, dom. in Torino, vincolata.
»	736485	350 —	Bouvier Anna-Metilde *detta Erminia* fu *Giuseppe-Onorato*, od Onorato; moglie di Bianchetti Carlo-Gaetano fu Giorgio-Domenico, dom. in Torino.	Bouvier Anna-Metilde fu *Onorato*, moglie di Bianchetti Carlo-Gaetano fu Giorgio-Domenico, dom. in Torino.
Cons. 5 %	141246	480 —	Bouvier Anna-Metilde-*Erminia* fu *Giuseppe*, ved. di Bianchetti Carlo-Gaetano, dom. in Torino.	Bouvier Anna-Metilde fu *Onorato*, ved. ecc. come contro.
» »	507050 507057	1.180 — 135 —	Bozzini *Francesca* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Sacchi Luigia fu Francesco, dom. in Landriano (Pavia). La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacchi Luigia fu Francesco, ved. Bozzini, dom. in Landriano.	Bozzini *Maria-Francesca* fu Giovanni, minore ecc., come contro. La seconda rendita è con usuf. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	448469 462965	1.880 — 390 —	Spensieri Agata fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre *Primiano Antonia o Antonietta* fu Bernardino, ved. Spensieri, dom. in Vinchiaturo (Campobasso.	Spensieri Agata fu Micelangelo, minore sotto la p. p. della madre *Primiani Angelantonia* fu Bernardino, ved. ecc. come contro.
3,50 %	589405	21 —	Furno *Maria* fu Gaspare, moglie di Cavollito Maurizio, dom. in Chivasso (Torino), vincolata.	Furno *Teresa-Maria-Lucia* fu Gaspare, moglie ecc., come contro, vincolata.
»	685438	42 —	*Forno Maria* fu Gaspare, moglie ecc. come la precedente, dom. in Oddalengo Grande (Alessandria), vincolata.	*Furno Teresa-Maria-Lucia* fu Gaspare, moglie ecc, come contro, vincolata.
Cons. 5 %	407218	605 —	Chiarodo *Emilia*-Antonietta fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Orsola *Rosetta* fu Andrea, ved. Chiarodo, dom in Pavone Canavese (Torino).	Chiarodo *Emiliana*-Antonietta fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Ossola *Rossetto* fu Andrea, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10190)

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

Corso di stenografia meccanica « Michela ».

Presso il Senato del Regno sarà iniziato il 10 febbraio 1932-X un corso di stenografia meccanica « Michela » per la preparazione ad un esame di idoneità a due posti di segretario-stenografo, che avrà luogo non oltre il 31 dicembre 1932-XI.

Saranno ammessi al corso 10 allievi, scelti fra coloro che entro il 20 gennaio p. v. ne faranno domanda al Segretario generale del Senato. Nella scelta degli allievi sarà tenuto conto delle votazioni ottenute per il conseguimento dei titoli di studio richiesti, nonchè della conoscenza di lingue straniere, della stenografia e della dattilografia. Se lo si riterrà opportuno, gli aspiranti saranno chiamati ad una prova di cultura generale.

Gli allievi che, per giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non diano affidamento di buona riuscita saranno invitati ad abbandonare le esercitazioni entro il primo bimestre. Ad essi non competerà alcuna indennità. Coloro che proseguiranno il corso, verranno sottoposti ad una prova definitiva di merito comparativo durante le sedute del Senato.

I vincitori che non abbiano ancora compiuto gli studi universitari, verranno assunti, fino al conseguimento della laurea, in servizio fuori ruolo in qualità di stenografi-aggiunti, con l'assegno mensile di L. 500. Quelli che siano già in possesso della laurea e gli altri, appena l'abbiano conseguita, saranno sottoposti alle prove di cultura che verranno stabilite; superate tali prove, saranno iscritti nel ruolo dei funzionari del Senato, con la qualifica di segretario-stenografo (grado 8°). Essi saranno normalmente adibiti ad uno dei servizi amministrativi e daranno la loro opera all'ufficio dei resoconti nei periodi di sedute parlamentari.

A tutti coloro che avranno compiuto il corso con assiduità e diligenza sarà concesso un premio di L. 1500.

Possono chiedere di essere ammessi al corso i cittadini italiani che al 31 dicembre 1931-X, non abbiano superata l'età di 25 anni e siano laureati o iscritti ai corsi di giurisprudenza o lettere.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

certificato di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di buona condotta morale e civile;
certificato generale del casellario giudiziario, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;
certificato di appartenenza al P. N. F. o ai Fasci giovanili;
diploma di licenza liceale;
diploma di laurea e certificato dei voti riportati negli esami speciali oppure certificato di iscrizione alla Facoltà di giurisprudenza o di lettere.

A questi documenti potranno essere aggiunti tutti quelli che l'aspirante creda di dover presentare nel suo interesse.

Dal Senato del Regno, 16 dicembre 1931 - Anno X

Il Presidente del Senato:
FEDERZONI.

(10295)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.